

Regolamento per il rilascio e il mantenimento della certificazione di conformità e l'autorizzazione alla marcatura CE dei prodotti da costruzione secondo Regolamento Europeo n° 305/2011 - Sistema 2+: Aggregati - Conglomerato Bituminoso

01	10/02/2017	Aggiornamento dei paragrafi 2.0, 5.4 e 6.1	SG	DIR	AD
00	24/04/2013	Annulla e sostituisce il documento "Regolamento per il rilascio e il mantenimento della certificazione di conformità e l'autorizzazione alla marcatura CE dei prodotti da costruzione Direttiva 89/106/CEE - Sistema di attestazione 2+" in rev. 0	SG	DIR	AD
Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
IDENTIFICAZIONE: 0024CR_01_IT					

SOMMARIO

1.0	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2.0	RIFERIMENTI	3
3.0	DEFINIZIONI	4
4.0	CONDIZIONI GENERALI	4
5.0	PROCEDURA PER LA CERTIFICAZIONE	5
5.1	Offerta	5
5.2	Presentazione della Domanda di Certificazione	5
5.3	Esame della Domanda di Certificazione del Sistema di Controllo	5
5.4	Istruzione della pratica per la certificazione del Sistema	6
5.5	Rilascio della Certificazione	7
6.0	VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE	7
6.1	Durata della validità	7
6.2	Condizioni di validità	8
7.0	DIRITTI E DOVERI DELLE AZIENDE IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE	8
8.0	SORVEGLIANZA DELL’AZIENDA IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE	9
9.0	RINUNCIA O REVOCA ALLA/DELLA CERTIFICAZIONE	9
9.1	Rinuncia	9
9.2	Revoca	10
9.3	Azioni ICIM	11
10.0	RISERVATEZZA	11
11.0	CONDIZIONI ECONOMICHE	11
11.1	Tariffe	11
11.2	Condizioni di pagamento	11
12.0	MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DI RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE	12
13.0	SCORRETTO USO DELLA CERTIFICAZIONE	12
14.0	RICORSI E RECLAMI	13
15.0	CONTROVERSIE	13

1.0 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento definisce le modalità per il rilascio da parte ICIM, in qualità di Organismo Notificato, della certificazione di conformità del Sistema di Controllo della Produzione di Fabbrica di prodotti da costruzione, finalizzata all'autorizzazione alla Marcatura CE degli stessi, nonché le modalità per lo svolgimento delle relative attività di sorveglianza previste.

Il presente Regolamento è pertanto applicabile ai prodotti da costruzione per i quali attualmente ICIM è notificato a livello ministeriale, e in particolare:

- Aggregati, con riferimento alle norme tecniche di prodotto:
 - UNI EN 12620
 - UNI EN 13043
 - UNI EN 13055
 - UNI EN 13139
 - UNI EN 13242.
- Conglomerato Bituminoso, con riferimento alle norme tecniche di prodotto:
 - UNI EN 13108-1
 - UNI EN 13108-2
 - UNI EN 13108-3
 - UNI EN 13108-4
 - UNI EN 13108-5
 - UNI EN 13108-6
 - UNI EN 13108-7
 - UNI EN 13108-20 (non certificabile)
 - UNI EN 13108-21 (non certificabile).

Per tali prodotti si applica il sistema di attestazione 2+ (si veda a questo proposito anche il paragrafo 3.0 "Definizioni").

ICIM opera come Organismo Notificato per l'attestazione della conformità dei prodotti da costruzione di cui al DPR n° 246 del 21/04/1993 (decreto di recepimento in Italia della Direttiva 89/106/CEE).

I servizi di ICIM sono disponibili per qualsiasi organizzazione (produttore) che ne faccia richiesta in osservanza del presente Regolamento; tali servizi non comprendono attività di consulenza relative alla elaborazione della documentazione del sistema di gestione per la qualità e/o all'attuazione del sistema qualità stesso.

Sull'applicazione del presente Regolamento sorveglia il Comitato di Imparzialità, nel quale sono rappresentate le componenti interessate alla certificazione.

2.0 RIFERIMENTI

Regolamento UE n° 305/2011	"Regolamento che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione"
DM 14/01/2008	Norme Tecniche per le Costruzioni

3.0 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni riportate nella Direttiva, nei Decreti menzionati al p.to 2. e nelle norme tecniche di prodotto applicabili, e in particolare:

■ **Certificazione di conformità del sistema di controllo della produzione (in seguito citato tramite l'acronimo FPC – factory production control)**

Documento mediante il quale un Organismo indipendente di parte terza dichiara che, con ragionevole attendibilità, un determinato prodotto beneficia di una presunzione di conformità alle prescrizioni cogenti e normative di riferimento Manuale del Sistema di Controllo

Documento gestionale, comprensivo o meno di procedure, nel quale l'Organizzazione descrive le prassi gestionali messe in atto al fine dell'attuazione di un sistema di controllo della produzione di un determinato prodotto.

■ **Piano di Controllo del prodotto**

Documento operativo che definisce il piano dettagliato delle prove / controlli da effettuare per accertare la costante conformità del prodotto.

■ **Prove Iniziali di Tipo (ITT – Initial Type Test)**

Serie completa di prove stabilite dalla norma di prodotto di riferimento, a carico del Produttore nell'ambito del sistema di attestazione 2+, atte a determinare le prestazioni di campioni tipo rappresentativi del prodotto considerato.

■ **Sistema di Attestazione della Conformità 2+**

Sistema che prevede la Dichiarazione di Conformità rilasciata dal Produttore, sulla base di prove iniziali di tipo, e dell'intervento da parte dell'Organismo Notificato che effettua una valutazione iniziale e la successiva sorveglianza continua sul sistema FPC attuato dall'Azienda.

4.0 CONDIZIONI GENERALI

4.1 Perché venga attivato l'iter di valutazione della conformità da parte di ICIM, il produttore richiedente deve:

- definire attraverso le prove iniziali di tipo le caratteristiche essenziali di sicurezza del prodotto;
- disporre (e attuare) di un Sistema di controllo della produzione (FPC) che risponda alle prescrizioni di una specifica norma tecnica;
- descrivere tale Sistema FPC in appositi documenti (es. Manuale del Sistema, Piani di Controllo, procedure, istruzioni ecc.);
- accettare le condizioni fissate dal presente Regolamento e dal Contratto ICIM per la certificazione.

4.2 L'accettazione della domanda, il rilascio del certificato e il relativo mantenimento sono subordinati al pagamento degli importi tariffari. In caso contrario, ICIM interrompe l'attività di sorveglianza in ottemperanza al p.to 9 del presente Regolamento.

4.3 Durante la visita di valutazione o sorveglianza, il produttore che ha attivato l'iter certificativo con ICIM deve garantire agli auditor ICIM il libero accesso alle aree aziendali (es. uffici e impianti di

produzione), alle informazioni e alla documentazione necessarie per svolgere il programma della visita.

Tale diritto di accesso deve essere esteso, se del caso, ai funzionari dell’Autorità competente, in accompagnamento ad ICIM.

- 4.4** La certificazione riguarda la conformità del Sistema FPC rispetto alle norme tecniche di riferimento stabilite, verificata a campione presso i siti aziendali. Il rispetto di tutte le eventuali disposizioni di legge vigenti correlate rimane comunque di esclusiva responsabilità del produttore.

5.0 PROCEDURA PER LA CERTIFICAZIONE

5.1 Offerta

Il produttore che intende ottenere la certificazione del sistema di controllo di un proprio prodotto deve richiedere un’offerta ad ICIM corredata dalla documentazione richiesta.

L’accettazione dell’offerta perfeziona il rapporto contrattuale tra ICIM ed il produttore comporta anche l’accettazione delle prescrizioni indicate nel presente Regolamento e successive modifiche.

Su richiesta del produttore ICIM può eseguire una visita preliminare, finalizzata a valutare lo stato di predisposizione ed applicazione del Sistema in relazione ai requisiti delle norme tecniche. La visita preliminare non viene considerata ai fini della pianificazione e svolgimento della visita di valutazione del Sistema FPC.

La visita preliminare è a pagamento, facoltativa e può essere richiesta dal produttore prima della visita di valutazione e comunque dopo l’accettazione dell’offerta.

5.2 Presentazione della Domanda di Certificazione

Il Produttore che intende ottenere la certificazione di un prodotto deve presentare la Domanda di Certificazione, utilizzando l’apposita modulistica.

Nel caso in cui l’Organizzazione si avvalga di un laboratorio esterno per l’effettuazione di prove inerenti l’oggetto della certificazione, dovrà essere fornita a ICIM l’evidenza o meno delle abilitazioni in possesso del laboratorio stesso (es. L.1086, DPR n° 380, ACCREDIA ecc.) in modo da consentire a ICIM di determinare le modalità di verifica del suo operato.

La Domanda è accettata da ICIM solo se compilata in ogni sua parte applicabile e accompagnata dalla documentazione richiesta.

5.3 Esame della Domanda di Certificazione del Sistema di Controllo

Al ricevimento della Domanda, ICIM provvede a registrarla e a comunicare al produttore il nominativo del personale che gestirà il processo certificativo.

ICIM procede quindi all’esame della Domanda al fine di:

- verificare la completezza e l’adeguatezza delle informazioni generali;
- verificare la completezza della documentazione tecnica fornita (es. Manuale di controllo del sistema).
Nota: in questa fase ICIM si riserva la possibilità di richiedere al Produttore copia parziale o integrale prove ITT eseguite sui prodotti oggetto di domanda di certificazione;
- valutare se il Sistema FPC documentato è conforme ai requisiti delle specifiche parti applicabili delle norme tecniche di prodotto di riferimento.

Qualora la documentazione inviata risulti, a giudizio di ICIM, incompleta e/o inadeguata, il corso della pratica viene sospeso finché il Produttore non abbia soddisfatto le richieste di ICIM comunicate ufficialmente.

5.4 Istruzione della pratica per la certificazione del Sistema

L'istruzione della pratica comporta un esame approfondito, da parte dell'Area Sistemi di Gestione di ICIM, della documentazione allegata alla Domanda di certificazione del produttore, allo scopo di predisporre quanto necessario per la visita di valutazione.

ICIM, verificata la disponibilità del produttore richiedente, comunica ufficialmente il programma della visita di valutazione precisando i nominativi degli auditor, eventualmente anche esterni a ICIM, che si intende utilizzare per tale audit.

ICIM effettua la scelta dei componenti del Gruppo di Valutazione tenendo presenti le esperienze specifiche e le eventuali incompatibilità.

Per assicurare che non vi siano conflitti di interesse, il personale che ha fornito prestazioni di consulenza in materia di sistemi di gestione, non deve essere utilizzato da ICIM per prendere parte alle attività di certificazione.

Il produttore ha il diritto di chiedere la sostituzione degli auditor qualora vi fossero motivati conflitti di interesse entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della notifica.

La visita di valutazione ha lo scopo di verificare presso il produttore l'applicazione pratica del Sistema di controllo della produzione come documentato, in conformità a tutte le prescrizioni cogenti e tecniche applicabili; in casi debitamente motivati, la visita può essere estesa presso la sede dei fornitori e/o laboratori per controllare i procedimenti di fabbricazione / controlli sul prodotto.

All'inizio della valutazione il Gruppo effettua una riunione di apertura con i Responsabili dell'Organizzazione al fine di:

- chiarire le modalità della valutazione;
- stabilire un canale ufficiale per le comunicazioni fra il Gruppo e il produttore;
- stabilire quanto altro necessario per l'effettuazione della verifica.

Al termine della verifica, il Gruppo rende note, in sede di riunione di chiusura e alla presenza della Direzione del Produttore richiedente, le conclusioni in merito alla rispondenza del Sistema rispetto ai documenti prescrittivi di valutazione, precisando gli eventuali scostamenti riscontrati.

Il produttore in tale sede ha l'opportunità di confrontarsi con il Gruppo, di chiarire la propria posizione su quanto presentato e proporre le eventuali azioni correttive.

L'esito della valutazione viene documentato in un Rapporto di Valutazione, predisposto dal Gruppo, che evidenzia gli eventuali scostamenti del Sistema FPC rispetto ai requisiti stabiliti (non conformità) e le eventuali raccomandazioni formulate ai fini del miglioramento del sistema stesso.

Tale rapporto viene consegnato ufficialmente dal Responsabile del Gruppo di verifica al rappresentante dell'Organizzazione auditata durante la riunione di chiusura.

Il Produttore deve informare per iscritto ICIM, nei tempi concordati, delle azioni correttive stabilite e dare successivamente evidenza documentata della loro effettuazione.

ICIM valuta le azioni correttive ricevute dal Produttore e, qualora non accetti le proposte di risoluzione delle non conformità rilevate relativamente ai tempi e ai modi di effettuazione delle stesse, ne informa per iscritto il produttore stesso.

Nel caso in cui il produttore non dovesse adottare nei tempi concordati opportune azioni per adeguare il proprio sistema, la domanda si intenderà decaduta.

La documentazione relativa all'audit eseguito viene sottoposta alla delibera ICIM per la valutazione della certificabilità e, in caso di esito positivo, ICIM ratifica le decisioni relative alla concessione del certificato e all'autorizzazione all'apposizione della Marcatura CE, in conformità a quanto previsto dall'Appendice ZA.1 della singola specifica norma tecnica di prodotto.

5.5 Rilascio della Certificazione

5.5.1 Quando la certificazione viene concessa, ICIM emette il Certificato di Controllo della Produzione di Fabbrica che definisce:

- riferimenti normativi;
- ragione sociale del Produttore;
- sedi dell'Organizzazione (compreso l'impianto di produzione);
- la data di rilascio e di scadenza.

5.5.2 La certificazione non viene concessa qualora si riscontrino:

- il totale mancato rispetto di uno o più requisiti del Sistema;
- non conformità critiche relative al prodotto/processo di produzione rispetto a requisiti cogenti.

5.5.3 Nel caso di non concessione della certificazione, vengono comunicate per iscritto all'Azienda richiedente le ragioni di tale decisione, precisando gli scostamenti rispetto ai requisiti richiesti per la valutazione del sistema che il produttore si deve impegnare a correggere entro il termine di tempo proposto e accettato da ICIM.

In questo caso ICIM decide se è necessaria, alla scadenza indicata, un'ulteriore visita di valutazione (da effettuarsi entro 90 giorni dal primo audit) oppure se è sufficiente una dichiarazione scritta del produttore richiedente, accompagnata da una adeguata documentazione, che le azioni correttive sono state attuate. Tale attuazione potrà essere verificata in occasione della prima visita di sorveglianza.

L'eventuale visita supplementare è a pagamento e a carico del produttore.

5.5.4 Il Produttore richiedente che non accetti la decisione presa da ICIM può richiedere ad ICIM un supplemento di indagine, esponendo le ragioni del proprio dissenso, secondo le modalità indicate nell'articolo 14.

5.5.5 A seguito del rilascio della certificazione, ICIM iscrive il produttore nel Registro delle Organizzazioni in possesso di certificazione ICIM e trasmette periodicamente tali informazioni all'Autorità nazionale competente.

Tale registro è aggiornato con frequenza almeno annuale ed è reso disponibile a chiunque ne faccia richiesta.

Su richiesta scritta di qualunque parte, ICIM fornisce i mezzi per confermare la validità della certificazione.

6.0 VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE

6.1 Durata della validità

La validità della certificazione emessa da ICIM non risulta soggetta a scadenza, a patto che non intervengano significative modificazioni al processo di produzione del prodotto e/o che l'impianto di produzione sia stato modificato in maniera significativa e che siano stati eseguiti i previsti audit.

6.2 Condizioni di validità

Il Produttore in possesso di certificazione deve tempestivamente informare per iscritto ICIM di ogni modifica che venga apportata al suo Sistema FPC o alla gamma di prodotti contemplati, fornendo adeguata documentazione. Tali modifiche possono, a giudizio di ICIM, motivare una nuova visita di valutazione da effettuare a carico del produttore certificato.

7.0 DIRITTI E DOVERI DELLE AZIENDE IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE

7.1 Il Produttore ha il diritto di dare pubblicità all'ottenimento della certificazione ICIM del proprio Sistema di Controllo FPC nei modi che ritiene più opportuni purché sia fatto sempre corretto riferimento al campo e ai limiti della certificazione ottenuta.

7.2 Il Produttore ha diritto di rendere pubblica la Certificazione di conformità.

7.3 A seguito dell'emissione del certificato, al Produttore è consentita l'apposizione della marcatura CE sul prodotto (ove ovviamente possibile), su etichettature, imballaggi e/o su documentazione commerciale / amministrativa di accompagnamento.

7.4 Il Produttore deve distinguere in modo chiaro i suoi prodotti provvisti di certificazione da quelli che non ne sono muniti.

7.5 Nel caso di cessione o trasferimento della ditta, l'Organizzazione deve tempestivamente comunicarlo ad ICIM, che riesaminerà la variazione e valuterà la necessità di effettuare visite supplementari prima di procedere alla nuova certificazione. Le spese per le visite supplementari sono a carico del produttore.

7.6 La certificazione è riservata al produttore limitatamente alle unità operative (uffici più impianti di produzione) menzionate nel certificato e non è trasferibile.

Modifiche organizzative, variazioni di organico o cambi di proprietà del produttore consentono il mantenimento della certificazione purché:

- venga tempestivamente informato per iscritto ICIM;
- ICIM abbia verificato che le modifiche siano conformi al Sistema approvato.

L'eventuale verifica conseguente a tali variazioni può comportare modifiche dei corrispettivi applicati ovvero l'addebito di oneri aggiuntivi.

7.7 L'Azienda in possesso della certificazione si deve impegnare a:

- mantenere la propria organizzazione rispondente ai requisiti relativi al Sistema FPC di riferimento;
- tenere una registrazione di tutti i reclami e delle relative azioni correttive apportate al Sistema;
- accettare, a proprie spese, le visite di valutazione che si rendessero necessarie per mantenere valida la certificazione a seguito di modifiche organizzative rilevanti intervenute dopo la data di concessione della certificazione o dell'ultima visita di sorveglianza da parte di ICIM.

7.8 L'Azienda che desidera mutare e/o estendere la gamma dei prodotti interessati dalla certificazione deve darne preventiva informazione scritta ad ICIM.

ICIM al ricevimento della richiesta provvede ad istruire una opportuna pratica per decidere le azioni del caso.

7.9 Il produttore in possesso di certificazione si impegna a consentire l'accesso ai propri locali e impianti agli auditor ICIM, al personale dell'autorità competente in accompagnamento a ICIM, o a suoi rappresentanti autorizzati, ad assisterli durante le visite di sorveglianza e ad attuare le eventuali correzioni del proprio FPC a seguito degli scostamenti rilevati.

Gli auditor ICIM limitano al minimo indispensabile le interferenze con le attività operative.

7.10 Il produttore si impegna a non utilizzare la certificazione concessa qualora sospesa e/o revocata.

8.0 SORVEGLIANZA DELL'AZIENDA IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE

ICIM attua una sorveglianza del Sistema di Controllo del produttore in possesso di certificazione al fine di verificare la permanenza della conformità ai requisiti certificati. Tale sorveglianza avviene mediante visite la cui frequenza è almeno annuale.

ICIM, durante l'attività di sorveglianza, attua un appropriato controllo sull'uso, da parte del Produttore, della certificazione e del corretto utilizzo della marcatura CE.

Visite di sorveglianza non programmate possono pure venire effettuate qualora ICIM venga a conoscenza di carenze nell'osservanza del sistema qualità certificato.

Le visite di sorveglianza sono normalmente preannunciate con un minimo di 15 (quindici) giorni solari.

Qualora a seguito delle visite (programmate e non) vengano riscontrati scostamenti dai requisiti prefissati, ICIM informa per iscritto il produttore, invitandola a eliminare le carenze riscontrate.

In caso di gravi carenze o del perdurare di scostamenti dopo il termine concordato per la loro eliminazione, ICIM può, a suo insindacabile giudizio, sospendere la certificazione.

La sospensione ufficiale viene comunicata da ICIM al Produttore per mezzo di lettera raccomandata e all'Autorità competente, indicando le condizioni alle quali può essere revocata.

La sospensione è revocata solo quando ICIM abbia accertato il soddisfacente ripristino della conformità ai requisiti certificati.

Qualora la sospensione non possa essere eliminata entro 6 (sei) mesi, ICIM procederà alla revoca della certificazione.

Le spese relative alle verifiche aggiuntive conseguenti a carenze o scostamenti, riscontrati in sede di visite o a conoscenza di ICIM, sono a carico del Produttore certificato.

9.0 RINUNCIA O REVOCA ALLA/DELLA CERTIFICAZIONE

9.1 Rinuncia

Il produttore può rinunciare alla certificazione in suo possesso dando formale disdetta del contratto con lettera raccomandata A/R con un preavviso di 6 (sei) mesi rispetto all'annualità prevista dalla pianificazione.

La comunicazione di rinuncia pervenuta a ICIM con preavviso inferiore a 6 (sei) mesi comporta il diritto di addebitare, a titolo di indennizzo, oneri addizionali pari al 30% del corrispettivo previsto per la successiva attività programmata a meno di rinuncia motivata da:

- variazione della direttiva di riferimento, come precisato all'articolo 13 del presente Regolamento;
- non accettazione di eventuali revisioni del presente Regolamento;
- non accettazione delle variazioni delle condizioni economiche contrattuali.

La rinuncia diventa effettiva a partire dalla data in cui ICIM prende in carico la comunicazione scritta con lettera raccomandata A/R che il Produttore dichiara di voler recedere.

La comunicazione deve essere inviata dal Produttore entro 1 (uno) mese dalla data della notifica delle variazioni da parte di ICIM.

A seguito della rinuncia il Produttore si impegna a:

- cessare immediatamente di correlare il prodotto alla certificazione FPC;
- cessare immediatamente di immettere sul mercato prodotto sprovvisto della necessaria marcatura CE;
- restituire l'originale del certificato ICIM;
- eliminare dalla carta intestata, documentazione tecnica, di trasporto e pubblicitaria ogni riferimento ad ICIM come Organismo Autorizzato.

Inoltre la rinuncia alla certificazione comporta da parte di ICIM:

- la cancellazione del produttore dal Registro di cui all'articolo 5.4.5 del presente Regolamento e le azioni conseguenti;
- l'informazione della rinuncia all'Autorità competente.

9.2 Revoca

La revoca della certificazione del Produttore viene decisa da ICIM a seguito di:

- inosservanza dei requisiti e delle prescrizioni derivanti dalla applicazione degli articoli 6, 7, 8, e 13 del presente Regolamento;
- non eliminazione di una eventuale sospensione allo scadere dei 6 (sei) mesi previsti dall'articolo 8;
- ripetuta inosservanza degli impegni assunti con ICIM per porre rimedio agli scostamenti dai requisiti riscontrati e segnalati;
- persistere della condizione di morosità per oltre un mese dal ricevimento della diffida inviata da ICIM per lettera raccomandata;
- cessazione delle attività per le quali l'azienda aveva ottenuto la certificazione del proprio Sistema di Controllo della Produzione;
- fallimento o liquidazione.
- nel caso di utilizzo indebito della certificazione o della marcatura CE.

La decisione della revoca della certificazione del sistema viene comunicata da ICIM mediante lettera raccomandata A.R.

A seguito della revoca, il Produttore deve attuare tutte le azioni previste dall'articolo 9.1 ed in particolare deve cessare immediatamente l'utilizzo della certificazione FPC per tutti i prodotti immessi sul Mercato.

Inoltre ICIM provvede:

- alla cancellazione del produttore dal Registro di cui all'articolo 5.4.5 del presente Regolamento e alle azioni di pubblicazione ritenute opportune;
- l'informazione della revoca all'Autorità competente;
- al non accoglimento di una nuova eventuale Domanda di Certificazione presentata dal Produttore se non a seguito della dimostrazione che sono stati presi, nel frattempo, i provvedimenti che ICIM ritiene atti ad evitare il ripetersi delle inadempienze che avevano dato luogo alla revoca.

Nel caso di presenza sul mercato di un prodotto per il quale sia stata revocata la certificazione a causa di difetti che possono rappresentare un pericolo per le strutture (es. strade nel caso di conglomerato bituminoso) / prodotti finiti (es. calcestruzzo, malte ecc. per gli aggregati relativi) nelle quali il prodotto stesso viene incorporato, ICIM può invitare il Produttore a informare tutti i soggetti interessati, informando in ogni caso l'Autorità competente.

9.3 Azioni ICIM

Qualora l'Azienda che ha rinunciato alla certificazione, o la cui certificazione sia stata revocata da ICIM, non ottemperi agli obblighi descritti ai paragrafi 9.1 e 9.2, ICIM si tutelerà adottando i provvedimenti legali e di pubblicazione più opportuni.

10.0 RISERVATEZZA

Tutti gli atti relativi alle attività di certificazione del Produttore richiedente, a partire dalla presentazione della Domanda, sono considerati riservati e quindi l'accesso ad essi è regolamentato da apposita procedura.

Il personale e i collaboratori di ICIM, che nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni vengano a conoscenza dei contenuti di tali atti, sono tenuti al segreto professionale, eccetto quanto prescritto per l'Autorità competente.

11.0 CONDIZIONI ECONOMICHE

11.1 Tariffe

Le tariffe vigenti, relative alle attività per il rilascio e mantenimento della certificazione del Sistema, possono essere variate da ICIM.

Le loro variazioni vengono notificate al Produttore secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 12.

Al Produttore che non accetti detta variazione e che si avvalga del diritto di rinuncia previsto al par. 9.1, vengono praticate, durante il periodo di preavviso, le tariffe antecedenti le variazioni.

11.2 Condizioni di pagamento

Gli importi dovuti ad ICIM per le attività inerenti la certificazione sono stabiliti dalle condizioni definite nell'offerta e devono essere versati ad ICIM secondo quanto stabilito nell'offerta stessa.

L'annullamento o il rinvio della visita di valutazione o sorveglianza già concordata tra ICIM e il Produttore comporta il diritto di addebitare, a titolo di indennizzo, oneri aggiuntivi pari al 50% del corrispettivo previsto per l'attività programmata, salvo che la richiesta di rinvio o di annullamento non pervenga per iscritto a ICIM con almeno 10 gg lavorativi di anticipo.

Inoltre, nel caso di inadempienze e/o ritardi nei pagamenti da parte del Produttore avvenuti nel corso del rapporto contrattuale in corso, ICIM è autorizzata a emettere fatture con modalità di pagamento a rimessa diretta, prima di effettuare l'attività di sorveglianza prevista dal contratto medesimo.

Le suddette fatture dovranno essere saldate integralmente entro l'inizio delle singole attività di sorveglianza.

La revoca o rinuncia della/alla certificazione ICIM, per uno qualsiasi dei motivi contemplati nel Regolamento, comporta per il produttore l'integrale pagamento delle tariffe base per l'eventuale nuova Domanda di Certificazione del sistema di controllo della produzione.

Il mancato adempimento dei suddetti obblighi comporta l'invio da parte di ICIM di una lettera di diffida e quindi la sanzione di revoca della certificazione secondo quanto previsto all'articolo 9.2.

12.0 MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DI RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

Qualora venissero modificate da ICIM le condizioni relative al rilascio della certificazione quali:

- le disposizioni legislative;
- il Regolamento;
- le Tariffe.

ICIM ne dà tempestiva comunicazione al Produttore certificato o certificando, utilizzando il mezzo idoneo ad evidenziare la corretta trasmissione.

L'informazione degli aggiornamenti relativi alle disposizioni legislative e tecniche avviene attraverso comunicazione dell'Autorità competente.

Il Produttore, in caso di accettazione delle variazioni, vi si deve adeguare entro il termine comunicato da ICIM o indicato in apposite comunicazioni dell'Autorità competente.

Il Produttore, in caso di non accettazione della/e variazione/i, può rinunciare alla certificazione purché ne dia comunicazione ad ICIM secondo le modalità indicate all'articolo 9.1 del presente Regolamento.

ICIM si riserva il diritto di verificare in qualsiasi momento la conformità dell'adeguatezza del sistema di controllo della produzione alle nuove prescrizioni legislative / normative.

Le spese per gli eventuali audit di verifica sono a carico del Produttore.

13.0 SCORRETTO USO DELLA CERTIFICAZIONE

È giudicato scorretto l'uso della certificazione qualora esso possa trarre in inganno i destinatari dell'informazione (tecnica, commerciale, pubblicitaria) e l'acquirente sulla qualità e origine del prodotto, in particolare, quando:

- Il prodotto / controllo del processo non è stato realizzato / attuato secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative e tecniche previste;
- la certificazione non sia ancora stata concessa;
- la certificazione venga utilizzata o pubblicizzata fuori dal suo campo di applicabilità;
- Il produttore apporti al suo Sistema modifiche non accettate da ICIM;
- Il produttore non soddisfi gli obblighi specificati nel presente regolamento;
- esistano altre circostanze suscettibili di influire negativamente sul sistema di controllo del processo produttivo;

- la certificazione sia stata revocata o sospesa;
- Il Produttore ne abbia fatto rinuncia.

ICIM, accertato l'uso scorretto della certificazione, prenderà le misure atte a impedirlo e a salvaguardare i propri interessi.

14.0 RICORSI E RECLAMI

Il Produttore richiedente o già in possesso della certificazione può fare ricorso contro le decisioni di ICIM, esponendo le ragioni del proprio dissenso entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della decisione.

ICIM esamina il ricorso ed esprime il proprio parere entro 90 (novanta) giorni dalla relativa data di ricezione.

Le spese relative al ricorso sono a carico del Produttore secondo le tariffe vigenti salvo in caso di suo accoglimento.

Reclami possono essere presentati ad ICIM dal Produttore in possesso della certificazione, dai Clienti del Produttore stesso, dall'Autorità, da Organismi competenti e/o da ciascuna delle parti interessate alla certificazione.

Nel caso di reclami scritti, ICIM conferma per iscritto il ricevimento degli stessi e si impegna a rispondere in modo rapido entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta ricezione.

15.0 CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti nell'esecuzione, applicazione o interpretazione delle clausole del presente Regolamento, che non potesse essere risolta consensualmente tra le parti, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.